

#### Articolo 60 - Vincolo sociale

- 1) Per gli Atleti tesserati come Preagonisti, Non Agonisti ed Agonisti Esordienti, Cadetti e Master il vincolo è annuale.
- 2) Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo annuale gli Atleti di cui al punto 1 devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza, al Comitato Regionale competente ed alla Federazione la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.
- 3) Per gli Atleti tesserati come Agonisti Juniores e Seniores il vincolo è per il quadriennio olimpico.
- 4) Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo per il quadriennio olimpico gli Atleti di cui al Punto 3 devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza, al Comitato Regionale competente ed alla Federazione la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.
- 5) Lo scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell'Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:
  - a) scioglimento o fusione della Società Sportiva;
  - b) squalifica della Società Sportiva comminata dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva per un periodo superiore ai sei mesi;
  - c) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 marzo;
  - d) mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 marzo per inadempienza della Società Sportiva.
- 6) Il cambiamento documentato di residenza per motivi di lavoro, di studio o di carattere familiare, o arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato, comporta, su richiesta, lo scioglimento del vincolo sociale,
- 7) Il trasferimento, in costanza di vincolo sociale di un Atleta arruolato in un Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato presso un altro Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato può avvenire soltanto dietro il rilascio del Nulla Osta da parte del Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato di provenienza.

I punteggi acquisiti dall'Atleta sono attribuiti al Gruppo Sportivo Militare/Corpo dello Stato di provenienza fino all'atto del trasferimento.

- 8) La domanda di trasferimento, sottoscritta, nel caso di minori, da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere presentata dall'Atleta interessato, e deve contenere:
  - a) generalità del richiedente;
  - b) Società Sportiva alla quale intende trasferirsi;
  - c) motivo della richiesta di trasferimento con allegata documentazione.
- 9) In caso di comprovata incompatibilità tra l'Atleta e la Società Sportiva, tale da pregiudicare l'attività sportiva, il Consiglio di Settore può autorizzare l'Atleta ad allenarsi presso altra Società Sportiva della stessa Regione e ad essere iscritto alle gare ed assistito dalla stessa.

I punteggi acquisiti dall'Atleta, fino ad un eventuale trasferimento, sono attribuiti alla Società Sportiva di provenienza. Il Consiglio di Settore può anche autorizzarne, eccezionalmente, il trasferimento per l'anno successivo.

- 10) Avverso la decisione del Consiglio di Settore è ammesso il ricorso al Consiglio Federale, che decide in via definitiva.

